

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Equitalia non notifica cartella di pagamento prima dell'intimazione? Sì alla condanna alle spese di giudizio, oltre ad annullamento.

Il contribuente ha pieno diritto ad essere informato della cartella di pagamento, prima dell'intimazione; in difetto, quest'ultima è annullabile con possibile condanna alle spese.

Studio Legale
Brunetta-Marzano
Lecce

Commissione Tributaria Provinciale, Lecce, sentenza del 9.9.2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 23 dicembre 2013 [REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea e Federica Brunetta, impugnava la *intimazione di pagamento* n. [REDACTED] (nonché la prodromica cartella di pagamento n. [REDACTED]), emessa da Equitalia Sud s.p.a. con riferimento al preteso omesso pagamento IRPEF per l'anno di imposta 2003.

Parte ricorrente eccepiva, l'illegittimità della intimazione di pagamento perché asseriva di non avere mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento suddetta quindi evidenziando la decorrenza dei termini di decadenza, e concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato.

Parte resistente adita, invece, evidenziava che la cartella suddetta è stata regolarmente notificata e quindi rivendicava la correttezza della intimazione di pagamento emessa. La Commissione rileva, come è agevolmente deducibile dalla lettura degli atti e dei documenti allegati al ricorso e dalla parte resistente, che la cartella di pagamento sopra citata NON risulta essere stata MAI compiutamente notificata al ricorrente da Equitalia Sud s.p.a. o dalla Agenzia delle Entrate (nonostante l'apodittica affermazione contraria); ed invero, risulta documentalmente che l'avviso di avvenuto deposito presso la Casa Comunale della cartella suddetta, ex art. 140 c.p.c., è stato inviato con racc. a/r "restituita al mittente il 16/9/2010 con la dicitura *il destinatario è trasferito* come risulta dall'avviso di accertamento", pertanto il contribuente/ricorrente non per sua colpa o responsabilità **non** ha avuto (e non poteva avere) conoscenza degli atti inviati e quindi non ha potuto esercitare alcun suo diritto di difesa (Cass. Sezione Unite nn. 16412/2007 e 14594/2016). Orbene, il citato ricorrente ha appreso della pretesa tributaria solo in occasione della avvenuta notifica della intimazione di pagamento, sempre sopra citata, cioè in data 14 ottobre 2013 e, in tale data è ampiamente decorso il termine di decadenza, di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, per la riscossione da parte di Equitalia SUD s.p.a. dell'imposta per l'anno 2003,

Le spese, ex art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Equitalia Sud s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 500, di cui € 30 per contributo unificato, oltre accessori come per legge, da liquidarsi a favore dei professionisti costituiti.

Lecce, 9 settembre 2016.

Il Giudice Estensore
Antonio Negro



Il Presidente
Angelo Dell'Atti

